

Moncalieri, 9 marzo 2015

Oggetto: approfondimento sul pignoramento dei conti correnti da parte di Equitalia

Il pignoramento dei conti correnti bancari è uno strumento cui Equitalia fa ricorso sempre più spesso nella propria attività di riscossione dei crediti erariali. La normativa di riferimento per questa forma di espropriazione dei crediti presso terzi è individuabile nell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, basato in parte sulle disposizioni dettate dagli artt. 543 e seguenti del c.p.c.

È necessario distinguere tra la procedura di pignoramento presso terzi in ambito civilistico e in ambito tributario. In ambito civilistico:

- Notifica al terzo e al debitore di una ingiunzione in cui si indica il credito o il bene dovuto al creditore (che viene con tale atto pignorato) e si citano le parti il debitore e il terzo a presentarsi davanti al giudice ordinario per rendere le proprie dichiarazioni;
- Prima fase giudiziale in cui vengono rese le dichiarazioni delle parti e che si può risolvere con il riconoscimento del debito da parte del terzo oppure con il mancato riconoscimento di tale debito;
- Pronuncia del giudice circa l'assegnazione del bene o del credito al creditore in caso di riconoscimento del debito stesso;
- Processo di cognizione per accertare l'esistenza del bene o del credito in caso di mancato riconoscimento del debito stesso.

In ambito tributario:

- L'Agente della riscossione ha il potere di ordinare al terzo di versare direttamente nelle proprie casse l'importo a debito contestato al debitore;
- non vi è coinvolgimento del giudice dell'esecuzione.

Da quanto sopra riportato si evince che Equitalia è autorizzata ad attuare direttamente un'espropriazione immediata dei crediti del debitore verso terzi, a copertura del debito iscritto a ruolo, senza che sia necessario alcun intervento da parte di un magistrato. Contestualmente al debitore verrà notificato l'atto di pignoramento del conto corrente e, entro 60 giorni dalla notifica, l'istituto bancario dovrà eseguire l'ordine di pagamento inoltratogli da Equitalia. Qualora, tuttavia, il terzo (ossia la banca nel caso in esame) si rifiuti di ottemperare al pagamento richiesto, Equitalia è costretta a procedere con la citazione del terzo e del debitore di fronte al giudice dell'esecuzione.

Si specifica che sono esclusi dalla pignorabilità tributaria:

- I crediti pensionistici;
- I crediti alimentari;
- I crediti per sussidi per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione;
- I crediti per stipendi e indennità per cessazione di lavoro (pignorabili nei limiti di un quinto);
- Le cosiddette rimesse;
- I conti correnti cointestati (in questo caso si deve procedere secondo la regolamentazione "ordinaria" dell'ambito civilistico).

Infine, è da segnalare il problema legato alla (frequente) mancata o ritardata notifica al contribuente dell'atto di pignoramento; a tal proposito è stata ripetutamente avanzata la proposta di rendere inefficace l'ordine di pagamento comunicato alle banche, fino a che il debitore non sia in grado di fornire all'istituto bancario la prova dell'avvenuta notifica.

Fonte: Euroconference

